

Edizione di martedì 7 Aprile 2020

CASI OPERATIVI

[**Quali Black List per il Quadro RW?**](#)

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

[**La gestione dello smobilizzo dei crediti ai tempi del Coronavirus**](#)

di Giuseppe Rodighiero

ADEMPIMENTI

[**Coronavirus: la complessa gestione delle locazioni immobiliari**](#)

di Alessandro Carlesimo

AGEVOLAZIONI

[**Premio ai lavoratori dipendenti: i chiarimenti delle Entrate**](#)

di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

[**Indennità 600 euro: al via le domande per i collaboratori sportivi**](#)

di Lucia Recchioni

CASI OPERATIVI

Quali Black List per il Quadro RW?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Ai fini della valutazione del raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento, si deve considerare la black list di cui al D.M. 04.05.1999. È ancora necessario considerare anche la black list di cui al D.M. 21.11.2001 o la stessa deve intendersi come abrogata, in considerazione del fatto che la disciplina per cui era stata emanata (disciplina cfc ex articolo 167 Tuir) ora non ne fa più menzione?

La valutazione circa l'utilizzabilità o meno della *black list* di cui al D.M. 21.11.2001 appare di sicuro interesse in quanto l'inclusione o meno di un Paese nella "lista dei cattivi" non è scevra da conseguenze.

L'operatività del D.M. 04.05.1999, come emerge dal quesito, appare fuori discussione.

Più incerta, al contrario, sembrerebbe la sorte del D.M. 21.11.2001.

Si potrebbe sostenere che lo stesso è stato implicitamente abrogato, in quanto non viene più utilizzato ai fini della disciplina Cfc di cui all'articolo 167 Tuir. La tesi appare, invero, difficilmente sostenibile, atteso che le norme in tema di monitoraggio fiscale non fanno riferimento al decreto emanato ai fini della disciplina Cfc ma esplicitamente al D.M. 21.11.2001.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)



AGEVOLAZIONI

La gestione dello smobilizzo dei crediti ai tempi del Coronavirus

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Le **esigenze finanziarie** delle imprese impongono la necessità di riscuotere in via anticipata i loro **crediti commerciali**.

Quindi, per migliorare la **liquidità aziendale**, le imprese possono ricorrere allo **smobilizzo dei propri crediti commerciali**, al fine di trasformare in forma liquida dei **crediti che scadranno successivamente**.

Le **forme tecniche** con le quali può ottenersi detto smobilizzo dei crediti possono essere di diverso tipo. Tra le principali si segnalano gli **anticipi su fatture**, le **ricevute bancarie salvo buon fine**, i **finanziamenti import** e gli **anticipi export**.

Con l'**antícpio su fatture** la banca **concede liquidità all'impresa** tra la data di emissione della fattura e quella di incasso della stessa, accreditando su di un **conto transitorio** la somma afferente alla fattura da anticipare. Sullo stesso conto alla scadenza confluiranno le somme derivanti dai **bonifici disposti dai debitori**.

Con l'**antícpio di ri.ba.** (ricevute bancarie elettroniche) al **salvo buon fine**, invece, la banca concede all'affidato la disponibilità di un credito in conto, per il periodo che va **dall'avvenuta vendita al momento dell'incasso mediante ri.ba.**, con addebito al cliente affidato degli eventuali **insoluti**.

D'altra parte, un'impresa può anche vedersi concessa un "**fido estero**", con il quale la stessa può ottenere dalla banca il **regolamento all'estero del prezzo dovuto per l'importazione di beni e/o servizi (finanziamento import)** oppure un **anticipo sui crediti vantati nei confronti di clienti esteri**, per aver fornito loro merci o prestato servizi (**anticipo export**).

Resta il fatto che è lasciato all'insindacabile giudizio della banca la **concessione di anticipazioni totali o parziali** a fronte del foglio commerciale presentato da anticipare.

Con le **forme tecniche di smobilizzo crediti** menzionate l'impresa registra **entrate di natura monetaria**, grazie alla trasformazione in forma liquida dei crediti commerciali prima della loro scadenza naturale, che accredita in un apposito **conto bancario senza aspettarne la scadenza**.

Detti crediti vengono **ceduti pro solvendo** per il loro intero valore in favore della Banca, a garanzia delle **anticipazioni concesse**.

Si evidenzia che l'operazione di smobilizzo crediti è possibile previa concessione da parte della banca di un **fido a scadenza o a revoca** (a tempo indeterminato), con una data **cifra di castelletto** (somma accordata), prevedendo altresì il conferimento alla banca stessa di un mandato irrevocabile all'incasso ex [articolo 1273 cod. civ.](#).

A tal proposito, è opportuno evidenziare che il debitore ceduto può **rifiutare il pagamento** eccependo l'avvenuta **compensazione, l'avvenuto pagamento del credito** presso terzi istituti o **l'avvenuta restituzione della merce per difetti**.

Rischio di insolvenza con l'emergenza sanitaria da Covid-19

A seguito delle disposizioni di contenimento conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, in particolare con la **chiusura della maggior parte delle attività produttive**, si può ragionevolmente presumere che nel periodo dell'emergenza, se non anche dopo, vi potrà essere un ammontare di **insoluti** importante sullo smobilizzo dei crediti, con un **impatto potenzialmente pesante sulla liquidità delle imprese** e sullo *standing creditizio* presso la banca affidante.

In aiuto alla **Pmi** (così come definita dall'[articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE](#)) che si può trovare **impossibilità a far fronte alle scadenze di pagamento** previste dal finanziamento autoliquidante in ragione dell'elevata percentuale di insolvenza sul proprio portafoglio, l'[articolo 56, comma 2, lettera a\), D.L. 18/2020](#) stabilisce che, **fino al 30 settembre 2020, non possa essere esercitata dall'ente affidante la revoca dei fidi** per smobilizzo dei crediti in essere al 29 febbraio 2020, in presenza della quale scatterebbe **l'immediata sospensione dell'affidamento e l'obbligo di rientro** da parte del debitore.

Circa **l'esercizio della revoca**, è opportuno ricordare che, a differenza degli **affidamenti a tempo determinato**, rispetto ai quali la banca può esercitare il **diritto di recesso dal contratto** prima della scadenza soltanto per **giusta causa** ex [articolo 1845, comma 1, cod. civ.](#), con **fidi per smobilizzo dei crediti a tempo indeterminato** il **termine di preavviso di recesso** può essere convenzionalmente stabilito dalle parti ex [articolo 1845, comma 3, cod. civ.](#).

Consapevole dell'opportunità data dal **Decreto "Cura Italia"** con il divieto di revoca in commento fino al **30 settembre 2020**, l'impresa potrebbe adoperarsi nella **gestione dello**

smobilizzo dei crediti commerciali chiedendo per esempio all'ente affidante la **ripresentazione degli anticipi ri.ba. al salvo buon fine** e degli **anticipi su fatture insoluti**.

D'altra parte, **vista la straordinarietà dell'attuale situazione**, l'impresa potrebbe richiedere alla banca di **prorogare** la data di scadenza degli anticipi su fatture, ri.ba. al salvo buon fine, export e dei finanziamenti import non ancora scaduti.

D'altronde, qualora l'impresa richiedente ritenesse verosimile la probabilità di insolvenza del debitore principale, potrebbe chiedere alla banca un'**apertura di credito in conto corrente** (tipicamente un fido di cassa) a scadenza, di ammontare pari alle presentazioni che andranno insolute, **in maniera tale da assorbire**.

L'ammontare del fido di cassa da richiedere potrebbe anche corrispondere soltanto all'ammontare che **eccede la cifra di castelletto** in conseguenza degli insoluti che si ritengono probabili.

Ma questo intervento comporterebbe la **segnalazione nella Centrale dei rischi di Banca d'Italia**, nell'apposita sezione dei “**crediti per cassa**”, nella categoria di censimento “**rischi autoliquidanti**”, dell'ammontare concesso del fido di cassa (c.d. accordato), come pure della linea di credito utilizzata dal cliente (cfr. **Circolare Banca d'Italia, Centrale dei rischi Istruzioni per gli intermediari creditizi, nr. 139, 19° aggiornamento di febbraio 2020**).

Si evidenzia, però, che detta segnalazione verrebbe effettuata dalla banca solo **in presenza di esposizioni di rischio sopra soglia**, ovvero se di ammontare **almeno pari ad euro 30.000**, con riferimento alla sommatoria dei **crediti per cassa e dei crediti di firma concessi dal medesimo intermediario**.

Il rientro del fido di cassa concesso a fronte degli insoluti dovrà essere garantito dalla canalizzazione in conto dei versamenti dei debitori originari, come pure da accrediti dell'impresa intestataria del fido in questione.

Occorre evidenziare, però, che in condizioni normali la **copertura degli insoluti con bonifici e con nuove presentazioni**, come pure le richieste di proroghe, soprattutto se frequenti, sono **indicatori di una gestione anomala dello smobilizzo dei crediti**.

ADEMPIMENTI

Coronavirus: la complessa gestione delle locazioni immobiliari

di Alessandro Carlesimo

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

Scopri le sedi in programmazione >

L'emergenza innescata dalla diffusione del coronavirus solleva la necessità di conoscere la prevedibile evoluzione dei **contratti di locazione stipulati da quei conduttori** che, a vario titolo, **si trovano nell'impossibilità di ritrarre le utilità economiche connesse al godimento dell'immobile locato.**

Il tema è particolarmente sentito nell'ambito dei contratti aventi ad oggetto la locazione di immobili utilizzati dalle imprese operative nei settori interessati dal fermo dei Decreti, ciò in quanto, per un numero elevato di conduttori, **l'esatto e tempestivo pagamento dei canoni risulta di difficile esecuzione**, considerato che, allo stato attuale, **le misure di sostegno varate non attribuiscono provviste finanziarie in grado di fronteggiare la carenza di liquidità connessa ai mancati introiti aziendali**: il **bonus locazioni** non offre alcun contributo termini di disponibilità immediate, trattandosi di un **credito d'imposta** (peraltro limitato agli **immobili di categoria C/1**) utilizzabile in compensazione con altri tributi, come tale, inidoneo a tamponare l'improvvisa crisi di liquidità.

Tanto meno è possibile ricavare dal Decreto Cura Italia specifiche **riduzioni o dilazioni dei canoni periodici**, a differenza di quanto previsto per gli **intestatari di mutui**, ai quali è invece concesso il diritto di richiedere ai propri istituti di credito la **posticipazione delle rate in scadenza**.

Tuttavia, l'[articolo 91 D.L.18/2020](#), mediante l'opportuno richiamo all'[articolo 1218 cod.civ.](#), prevede che **il rispetto delle misure di contenimento sia sempre tenuto in debita considerazione ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore nei casi di inadempimento o ritardato adempimento**.

La norma attribuisce alle restrizioni previste dai recenti provvedimenti **il rango di cause di forza maggiore, suscettibili di escludere la responsabilità dell'obbligato in relazione all'inadempimento** e al conseguente obbligo di risarcire il danno.

Parrebbe, quindi, che in forza di questa disposizione i pagamenti parziali o ritardati possano essere tollerati nella misura in cui le prescrizioni interruttive abbiano avuto un impatto apprezzabile sull'attività del debitore.

Va peraltro osservato che, nella disciplina generale dei contratti si rinvengono alcune soluzioni, per così dire, straordinarie, le quali possono essere invocate nell'ambito delle locazioni in essere. Si tratta di **strumenti giuridici azionabili nell'incombenza di eventi fortuiti ed indipendenti dalla volontà del contraente**.

A tal proposito, il codice civile dispone che la sopravvenuta e temporanea impossibilità di adempiere la prestazione sospende l'esecuzione del contratto, senza che il ritardo della prestazione possa essere imputato alla condotta colpevole del debitore ([articolo 1256, comma 2, cod. civ.](#)).

Al conduttore penalizzato dagli effetti dell'epidemia (i quali sono pacificamente indipendenti dalla sua volontà) è quindi consentito differire i versamenti dovuti senza conseguenze negative, a condizione che sia ragionevolmente presumibile il nesso di causalità tra omesso pagamento e l'impatto del virus sull'attività svolta.

La sospensione opererebbe anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, la quale, come ribadito in giurisprudenza, è produttiva di effetti sempreché si accerti la condotta colpevole del soggetto obbligato ([Corte di Cassazione, sentenza n. 23868/2015; Tribunale di Brindisi, n. 1451/2019](#)). Inoltre, se l'impossibilità sopravvenuta dovesse perdurare e trasformarsi in definitiva, a causa, ad esempio, dell'irreversibilità della situazione o del prolungarsi delle restrizioni, l'obbligazione è destinata ad estinguersi ([Corte di Cassazione, sentenza n. 26958/2007](#)).

Da qui la possibilità per il conduttore in difficoltà di richiedere la sospensione dei canoni sino a quando l'emergenza non sarà terminata.

Il debitore ha il diritto di domandare la risoluzione facendo leva sulla straordinarietà ed imprevedibilità della situazione epidemica. Ai sensi dell'[articolo 1467 cod.civ.](#) “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.

Dunque, al locatario è riconosciuta tale facoltà laddove il protrarsi dell'emergenza e delle misure restrittive renda insostenibile il pagamento dei canoni di locazione.

È in ogni caso rimessa alla discrezionalità del giudice la valutazione dell'eccessiva onerosità del canone dovuto. Nel corso del giudizio inoltre, è data la possibilità al locatore convenuto di rinegoziare le condizioni contrattuali in senso favorevole al conduttore, proponendo un'offerta economica che ristabilisca l'equità della pretesa contrattuale (ad esempio, attraverso una proposta che tenga conto dei nuovi prezzi di mercato).

A differenza dell'ipotesi precedente, l'accoglimento della domanda giudiziale di risoluzione determina lo **scioglimento del contratto**.

Va evidenziato che l'utilizzatore dell'immobile può anche esercitare il recesso contrattuale. La disciplina speciale delle **locazioni ad uso non residenziale** attribuisce questo diritto qualora ricorrono **gravi motivi e indipendentemente dalle pattuizioni contrattuali**, ma con **preavviso minimo di sei mesi** ([articolo 27 L. 392/1978](#)).

Può infine trovare applicazione la soluzione indicata dalla disciplina **nelle ipotesi di impossibilità parziale di eseguire la prestazione**: in tal caso il conduttore è liberato pagando il canone nella misura in cui gli è stato possibile. Specularmente, **il locatore ha il diritto di percepire il canone ridotto in proporzione all'impossibilità sopravvenuta** o, in alternativa, **il diritto di recedere dal contratto** se non ha interesse all'incasso parziale delle somme ([articolo 1464 cod.civ.](#)).

Ad ogni modo, nulla vieta alle parti procedere autonomamente alla rinegoziazione del canone (nell'entità e nelle tempistiche di pagamento) **concordando sconti e/o distribuendo il versamento degli importi omessi su più annualità**.

AGEVOLAZIONI

Premio ai lavoratori dipendenti: i chiarimenti delle Entrate

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 63 del decreto Cura Italia \(D.L. 18/2020\)](#) ha previsto la corresponsione di un **premio di 100 euro** ai lavoratori dipendenti che **durante l'emergenza sanitaria** non hanno potuto fruire della possibilità di prestare la propria opera in modalità di lavoro agile (c.d. “**smart working**”) e di conseguenza si sono dovuti recare **presso la sede lavorativa**.

Sotto il profilo soggettivo, il **premio di 100 euro** spetta ai **lavoratori dipendenti titolari**, nel **periodo d'imposta 2019, di reddito di lavoro dipendente, ex articolo 49, comma 1, Tuir**, per un ammontare **non superiore a 40.000 euro**.

Sul **piano oggettivo**, il premio previsto dall'[articolo 63 del decreto Cura Italia](#):

- è corrisposto in relazione alle prestazioni lavorative rese nel mese di **marzo 2020** e deve essere **rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro**;
- viene erogato **direttamente dal datore di lavoro** a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio;
- **non è assoggettato ad imposizione fiscale per il percipiente**.

Dal punto di vista operativo il meccanismo previsto dal legislatore per la fruizione dell'incentivo è il seguente:

- il datore di lavoro, verificata la spettanza del premio, eroga in busta paga la somma di 100 euro al dipendente **senza assoggettarla a ritenute fiscali e contributive**;
- il premio erogato è successivamente recuperato dal datore di lavoro mediante compensazione attraverso la fruizione di un **credito d'imposta**.

In merito a quest'ultimo aspetto si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, mediante la **risoluzione 17/E/2020**, ha istituito, al fine di consentire ai sostituti d'imposta di **recuperare in compensazione il suddetto premio** erogato ai dipendenti, i seguenti **codici tributo dei modelli**

F24 e F24 “enti pubblici”:

- codice “1699” denominato “**Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del D.L. 18/2020**” per l'utilizzo mediante modello F24. In sede di compilazione del **modello F24**, il codice tributo “1699” deve essere **esposto nella sezione “Erario”** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “**importi a credito compensati**”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”;
- codice “169E” denominato “**Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del D.L. 18/2020**” per l'utilizzo mediante **modello F24 “enti pubblici”**. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, **il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”**.

Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, con la **medesima risoluzione**, ha chiarito che:

- “i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento”;
- “il recupero in compensazione **non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito**”.

In questo contesto, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2020](#), ha fornito importanti chiarimenti in merito alla modalità di calcolo e di fruizione del premio spettante ai lavoratori dipendenti.

In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti, ai fini della determinazione dell'importo del premio spettante, **rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese di marzo 2020 e le ore lavorabili come previsto contrattualmente** (risposta n. 4.1);
- **il premio spetta anche se il rapporto di lavoro è cessato**, pertanto in tale ipotesi l'importo del bonus deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, presso la sede di lavoro (risposta n. 4.2);
- **il premio deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa**, ciò in quanto la previsione dell'[articolo 63 del decreto Cura Italia](#) persegue l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto (**risposta n. 4.3**);
- **indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l'importo del**

bonus erogabile deve essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che intende premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro **non devono considerarsi nel rapporto né al numeratore né al denominatore le giornate di ferie o di malattia e sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni (risposta n. 4.4);**

- **i giorni lavorati in *smart working* non devono essere considerati ai fini del calcolo dell'ammontare del premio (risposta n. 4.5);**
- ai fini del computo del reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente **non deve essere considerato il reddito assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (risposta n. 4.6);**
- l'incentivo è riconosciuto a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno**, pertanto **il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020 (risposta n. 4.7);**
- qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta **una autodichiarazione** ai sensi degli [articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000](#), in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (**risposta n. 4.8**);
- il recupero in **compensazione orizzontale** del premio anticipato al dipendente **non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta (risposta n. 4.9).**

AGEVOLAZIONI

Indennità 600 euro: al via le domande per i collaboratori sportivi

di Lucia Recchioni



È stato emanato ieri, **6 aprile**, il [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze](#), di concerto con il **Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport**, con il quale sono state definite le **modalità** per richiedere, a **Sport e Salute S.p.A.**, l'**indennità di 600 euro** riconosciuta a favore dei **collaboratori sportivi** dall'[articolo 96 D.L. 18/2020](#).

Si ricorda che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, **possono richiedere l'indennità** i titolari di un **rapporto di collaborazione ex articolo 67, comma 1, lett. m)**, Tuir che:

- non rientrano nell'ambito di applicazione [dell'articolo 27 D.L. 18/2020](#) (il quale prevede un'indennità di 600 euro a favore di lavoratori con **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**);
- non hanno percepito **altri redditi da lavoro** per il mese di marzo 2020;
- non hanno percepito, nel mese di marzo 2020, il **Reddito di Cittadinanza**;
- non possono **cumulare l'indennità** con le altre prestazioni e indennità di cui agli [articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 D.L. 18/2020](#);
- hanno un rapporto di collaborazione con **Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate** nonché con **Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** (si sottolinea che le **Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche** devono essere **iscritte**, alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020, nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche **tenuto dal Coni** e che gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal **Coni**);
- sono titolari di un **rapporto di collaborazione già esistente alla data del 23 febbraio 2020** e ancora in corso alla data del **17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del **L. 18/2020**).

I collaboratori in possesso dei richiamati requisiti potranno presentare domanda dalle ore 14.00 di oggi, 7 aprile, esclusivamente **attraverso la piattaforma informatica attiva sul [sito di Sport e Salute S.p.A.](#)**

La procedura prevede tre fasi:

- **la prenotazione:** per prenotarsi è necessario **inviare un sms** con il proprio codice fiscale al numero che sarà disponibile da oggi, 7 aprile su www.sportesalute.eu. Dopo aver inviato l'sms, si riceverà un **codice di prenotazione** e l'**indicazione del giorno e della fascia oraria** in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;
- **l'accreditamento:** per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio codice fiscale e del **codice di prenotazione** ricevuto a seguito dell'invio dell'sms;
- **la compilazione e l'invio della domanda:** subito dopo l'accreditamento, sarà possibile accedere alla piattaforma, **compilare la domanda, allegare i documenti** e procedere con l'invio.

L'indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute S.p.A. sul **conto corrente indicato** dal richiedente in **fase di presentazione della domanda**.

Le indennità saranno erogate **sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro**: a tal proposito il decreto precisa che le risorse saranno **prioritariamente destinate ai richiedenti** che, nell'anno **2019, non hanno percepito compensi superiori, complessivamente, a 10.000 euro**. Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali **risorse residue**.

Si precisa, da ultimo, che sono disponibili, sul **sito internet della Sport e salute S.p.A.** le [**risposte alle domande più frequenti**](#) relative alla **illustrata indennità di 600 euro**.